



# COMUNE DI LETOJANNI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

2° SETTORE FINANZIARIO - ENTRATE

## Determinazione n° 161 del 27/09/2024

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI LETOJANNI PER IL TRIENNIO 2024/2027 E PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA**

**PREMESSO** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26.10.2021 è stato eletto il Revisore dei Conti del Comune di Letojanni (ME) per il triennio 2021/2024, il cui incarico scadrà il prossimo 25/10/2024, esclusa la c.d. "*prorogatio*" prevista dall'art. 235 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal comma 1 art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995 che così recita: "*i collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni*";

**ATTESA** la necessità di procedere alla nomina del Revisore unico dei Conti del Comune di Letojanni (ME) per il triennio 2024/2027 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina, procedendo alla pubblicazione di un avviso secondo i termini di legge;

**VISTO** il D. Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 01/01/2008 gli "*iscritti negli albi dei dottori commercialisti*" e gli "*iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali*" si intendono riferiti agli iscritti nella sezione "*A commercialisti dell'Albo*";

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/FL del 05/04/2012;

**ATTESO CHE** l'art. 6 della L.R. n.17 dell'11.08.2016, di modifica dell'art.10 della L. r. n.3 del 7.03.2016, in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, prevede quanto segue al comma 4 "L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario Comunale, in una seduta del Consiglio Comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione";

**RICHIAMATO** il testo coordinato della L.R. n. 3 del 17/03/2016, *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale*, che, al citato art. 10, *Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali* stabilisce:

*“1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.*

*2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:*

***a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:***

***1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;***

***2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;***

***b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:***

***1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;***

***2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;***

***3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;***

***c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti liberi Consorzi comunali e Città metropolitane:***

***1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;***

***2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;***

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole ", e sono rieleggibili per una sola volta" sono soppresse";

#### **VISTI:**

- la Legge n. 132 del 13/05/1997, recante "Nuove norme in materia di revisori contabili";

- il D.M. n. 475 del 25/09/1997 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali";
- il D.M. 20/5/2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali";
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D. Lgs. n. 39 del 27/01/2010, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 135 del 17/07/2016, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009", e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
- l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio;
- l'art. 2 della L.R. n. 32 del 31/12/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 3 del 13/01/2015, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. n. 3/2015;
- il D.M. 21/12/2018, "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali" pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019;
- il Regolamento di contabilità;

**CONSIDERATO** che la nomina del Revisore unico dei Conti è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito istituzionale di questo Comune e sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39 del 27/01/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

**VISTA** la circolare n. 13 del 27/11/2019 del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali riportante all'oggetto: "Modelli avvisi pubblici per la nomina degli organi di revisione economico-

finanziaria degli enti locali. - Art. 10 della L.R. n. 3 del 17.03.2016 come modificato dalla L.R. n. 17 dell'11/08/2016";

**DATO ATTO** che la sottoscritta non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, anche normativa anticorruzione, e non si trova in conflitto d'interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 6 del 15.06.2022 di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione ai sensi dell'art. 16 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 – e attribuzione della responsabilità del Settore Economico- Finanziario alla Dott.ssa Salvatrice Di Guardo”

**RITENUTO** pertanto necessario procedere all'approvazione dell'avviso per la nomina del i Revisore dei Conti del Comune di Letojanni per il triennio 2024/2027;

### **DETERMINA**

**Per quanto sopra citato che qui si intende integralmente riportato:**

**DARE CORSO** al procedimento amministrativo di rinnovo dell'Organo di revisione economico - finanziaria del Comune di Letojanni (ME) per un triennio 2024/2027;

**APPROVARE** gli allegati schemi di avviso pubblico e di domanda di partecipazione, che sono conformi ai modelli proposti dalla Regione Siciliana, Dipartimento delle Autonomie Locali, giusto Circolare n. 13 del 27/11/2019;

**PROVVEDERE** alla pubblicazione dell'avviso e dello schema di domanda di partecipazione per 30 gg. sul sito istituzionale del Comune di Letojanni e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

---

Letojanni, 27/09/2024

Il Responsabile del Procedimento  
Fto Dott.ssa Salvatrice Di Guardo

Il Responsabile  
DI GUARDO SALVATRICE / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*